



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

Provincia di Cosenza

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 15/6/2000,
VISTATA SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO.
SEZIONE DEC. DI COSENZA IL 30/6/2000, N. 0832.
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 25 DEL 27/11/2014.
E CON DELIBERA CC. N° 33 DEL 29/06/2016

TITOLO PRIMO Disposizioni generali

ARTICOLO 1 Principi fondamentali

II Comune di San Giorgio Albanese è Ente autonomo locale, che ha rappresentativa generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

L'autogoverno della Comunità, nell'ambito dei principi generali della Legge, si realizza con i poteri e gli istituti previsti nel presente Statuto, che stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 2 Finalità

II Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità, perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione ed ispirando la propria azione ai seguenti criteri e principi sanciti dalla Costituzione:

- 1) superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali esistenti nel proprio ambito;
- 2) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- 3) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività di organizzazioni di volontariato, volte al superamento di situazioni, anche particolari di disagio socio-economico, in una più generale azione di recupero e prevenzione delle devianze;
- 4) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, volta a garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- 5) ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali per consentirne la fruibilità alla totalità dell'utenza raggiungibile, privilegiando ogni forma organizzativa che ne garantisca il miglior rapporto qualità/costo e prevedendo le forme più ampie possibili di agevolazioni alle categorie più disagiate.
- 6) tutela e promozione delle tradizioni e peculiarità linguistiche, folkloriche e culturali arbereshe, alla luce della legge di tutela anche attraverso la creazione di strutture atte a conservarne il patrimonio, promuovendo o patrocinando ogni attività che in tale direzione venisse ritenuta meritevole, prevedendo l'adesione ad organismi ed associazioni infra e sovracomunali.
- 7) adozione di ogni misura, anche con espresse previsioni nei regolamenti, volta a garantire la parità e opportunità fra uomo e donna.
- 8) promozione delle attività sportive e del tempo libero favorendo la socializzazione giovanile e fra anziani.
- 9) promozione di ogni attività necessaria allo sviluppo professionale e personale dell'individuo.

ARTICOLO 3

Uso della lingua arbereshe

In aderenza alle finalità previste dalla legge di tutela, di cui al punto 6 del precedente articolo, il Comune favorisce e promuove l'uso della lingua arbereshe nello spirito della suddetta legge.

Sono pertanto bilingui tutte le intestazioni del Comune, dalla carta intestata al Gonfalone, nonché la toponomastica ed i segnali stradali di indicazione, che andranno adeguati all'atto della loro rinnovazione.

I cittadini possono servirsi della lingua arbereshe nei rapporti verbali e scritti con l'Amministrazione e le istituzioni comunali, dovendo comunque essere accompagnata da contestuale traduzione in italiano ogni corrispondenza che comporti emissione di atti da parte degli Uffici.

ARTICOLO 4

Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria ed avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

Il Comune è Ente formatore che organizza e gestisce corsi di formazione professionale e lavoro.

I rapporti con gli altri Enti locali, Comuni, Provincia e Regione, sono informati ai principi della cooperazione, equi ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 5

Caratteristiche, Sede, Albo Pretorio

Il territorio del Comune è esteso per Kmq 22,60, confinando coi Comuni di Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese, Corigliano Calabro ed Acri; in esso sono presenti l'agglomerato del capoluogo, che raccoglie il 50% della popolazione e le frazioni Colucci, Cuccio, Palombara e Pantanello ove risiede oltre il 40%, mentre isolate presenze abitative sono presenti nelle località Citrea, Cuccino, Lacquani, Malfrancati, Puscino, S. Andrea, Scose, Serra Palazzo e Solinari.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Marconi n. 1 del capoluogo; la sala consiliare, sede di riunione del civico consesso, è ubicata nell'immobile comunale di Via Fontana, dello stesso capoluogo.

Il regolamento del Consiglio ne disciplina ogni caso di modifica.

Nel primo atrio aperto al pubblico del palazzo civico è individuato apposito spazio destinato ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione, che deve garantire l'accessibilità, l'integralità ed una lettura agevole e completa, avviene a cura del Segretario comunale, che si avvale di un messo comunale e su attestazione di questi ne rilascia certificazione.

ARTICOLO 6

Stemma e Gonfalone

II Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica col logo "Comune di San Giorgio Albanese BASKHIA E MBUZATIT " e con lo stemma che saranno attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da espresso rappresentante, potrà esibirsi il Gonfalone, accompagnato, a destra dalla bandiera nazionale, nella foggia che sarà autorizzata col D.P.C.M. citato.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

La competenza sulle caratteristiche dello stemma e del gonfalone è di esclusiva competenza del Consiglio comunale, rimanendo alla determinazione e responsabilità del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, l'uso e la riproduzione dei simboli di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito limitato di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO SECONDO

Organi istituzionali

CAPO I

II Consiglio Comunale

ARTICOLO 7

Norme generali

II Consiglio comunale, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.


Esso esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme del regolamento per il suo funzionamento.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, mantenendo un puntuale raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, fonti di finanziamento e la destinazione delle stesse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Gli atti fondamentali, limitatamente ai quali il Consiglio Comunale ha competenza, sono tassativamente elencati dalla Norma.



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

Provincia di Cosenza

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 15/6/2000,
VISTATA SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO.
SEZIONE DEC. DI COSENZA IL 30/6/2000, N. 0832.
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 25 DEL 27/11/2014.
E CON DELIBERA CC. N° 33 DEL 29/06/2016

TITOLO PRIMO Disposizioni generali

ARTICOLO 1 Principi fondamentali

II Comune di San Giorgio Albanese è Ente autonomo locale, che ha rappresentativa generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

L'autogoverno della Comunità, nell'ambito dei principi generali della Legge, si realizza con i poteri e gli istituti previsti nel presente Statuto, che stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 2 Finalità

II Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità, perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione ed ispirando la propria azione ai seguenti criteri e principi sanciti dalla Costituzione:

- 1) superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali esistenti nel proprio ambito;
- 2) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- 3) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività di organizzazioni di volontariato, volte al superamento di situazioni, anche particolari di disagio socio-economico, in una più generale azione di recupero e prevenzione delle devianze;
- 4) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, volta a garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- 5) ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali per consentirne la fruibilità alla totalità dell'utenza raggiungibile, privilegiando ogni forma organizzativa che ne garantisca il miglior rapporto qualità/costo e prevedendo le forme più ampie possibili di agevolazioni alle categorie più disagiate.
- 6) tutela e promozione delle tradizioni e peculiarità linguistiche, folkloriche e culturali arbereshe, alla luce della legge di tutela anche attraverso la creazione di strutture atte a conservarne il patrimonio, promuovendo o patrocinando ogni attività che in tale direzione venisse ritenuta meritevole, prevedendo l'adesione ad organismi ed associazioni infra e sovracomunali.
- 7) adozione di ogni misura, anche con espressa previsioni nei regolamenti, volta a garantire la parità di opportunità fra uomo e donna.
- 8) promozione delle attività sportive e del tempo libero favorendo la socializzazione giovanile e fra anziani.
- 9) promozione di ogni attività necessaria allo sviluppo professionale e personale dell'individuo.

ARTICOLO 3

Uso della lingua arbereshe

In aderenza alle finalità previste dalla legge di tutela, di cui al punto 6 del precedente articolo, il Comune favorisce e promuove l'uso della lingua arbereshe nello spirito della suddetta legge.

Sono pertanto bilingui tutte le intestazioni del Comune, dalla carta intestata al Gonfalone, nonché la toponomastica ed i segnali stradali di indicazione, che andranno adeguati all'atto della loro rinnovazione.

I cittadini possono servirsi della lingua arbereshe nei rapporti verbali e scritti con l'Amministrazione e le istituzioni comunali, dovendo comunque essere accompagnata da contestuale traduzione in italiano ogni corrispondenza che comporti emissione di atti da parte degli Uffici.

ARTICOLO 4

Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria ed avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

Il Comune è Ente formatore che organizza e gestisce corsi di formazione professionale e lavoro.

I rapporti con gli altri Enti locali, Comuni, Provincia e Regione, sono informati ai principi della cooperazione, equi ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 5

Caratteristiche, Sede, Albo Pretorio

Il territorio del Comune è esteso per Km² 22,60, confinando coi Comuni di Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese, Corigliano Calabro ed Aciri; in esso sono presenti l'agglomerato del capoluogo, che raccoglie il 50% della popolazione e le frazioni Colucci, Cuccio, Palombara e Pantanello ove risiede oltre il 40%, mentre isolate presenze abitative sono presenti nelle località Citrea, Cuccino, Lacquani, Malfrancati, Puscino, S. Andrea, Scose, Serra Palazzo e Solinari.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Marconi n. 1 del capoluogo; la sala consiliare, sede di riunione del civico consesso, è ubicata nell'immobile comunale di Via Fontana, dello stesso capoluogo.

Il regolamento del Consiglio ne disciplina ogni caso di modifica.

Nel primo atrio aperto al pubblico del palazzo civico è individuato apposito spazio destinato ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione, che deve garantire l'accessibilità, l'integralità ed una lettura agevole e completa, avviene a cura del Segretario comunale, che si avvale di un messo comunale e su attestazione di questi ne rilascia certificazione.

ARTICOLO 6

Stemma e Gonfalone

II Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica col logo "Comune di San Giorgio Albanese BASKHIA E MBUZATIT " e con lo stemma che saranno attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da espresso rappresentante, potrà esibirsi il Gonfalone, accompagnato, a destra dalla bandiera nazionale, nella foggia che sarà autorizzata col D.P.CM. citato.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

La competenza sulle caratteristiche dello stemma e del gonfalone è di esclusiva competenza del Consiglio comunale, rimanendo alla determinazione e responsabilità del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, l'uso e la riproduzione dei simboli di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito limitato di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO SECONDO

Organi istituzionali

CAPO I

II Consiglio Comunale

ARTICOLO 7

Norme generali

II Consiglio comunale, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.


Esso esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme del regolamento per il suo funzionamento.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, mantenendo un puntuale raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le fonti di finanziamento e la destinazione delle stesse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Gli atti fondamentali, limitatamente ai quali il Consiglio Comunale ha competenza, sono tassativamente elencati dalla Norma.



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

Provincia di Cosenza

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 15/6/2000,
VISTATA SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO.
SEZIONE DEC. DI COSENZA IL 30/6/2000, N. 0832.
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 25 DEL 27/11/2014.
E CON DELIBERA CC. N° 33 DEL 29/06/2016

TITOLO PRIMO
Disposizioni generali

ARTICOLO 1
Principi fondamentali

II Comune di San Giorgio Albanese è Ente autonomo locale, che ha rappresentativa generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

L'autogoverno della Comunità, nell'ambito dei principi generali della Legge, si realizza con i poteri e gli istituti previsti nel presente Statuto, che stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 2
Finalità

II Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della Comunità, perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione ed ispirando la propria azione ai seguenti criteri e principi sanciti dalla Costituzione:

- 1) superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali esistenti nel proprio ambito;
- 2) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- 3) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività di organizzazioni di volontariato, volte al superamento di situazioni, anche particolari di disagio socio-economico, in una più generale azione di recupero e prevenzione delle devianze;
- 4) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, volta a garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- 5) ottimizzazione dell'erogazione dei servizi istituzionali per consentirne la fruibilità alla totalità dell'utenza raggiungibile, privilegiando ogni forma organizzativa che ne garantisca il miglior rapporto qualità/costo e prevedendo le forme più ampie possibili di agevolazioni alle categorie più disagiate.
- 6) tutela e promozione delle tradizioni e peculiarità linguistiche, folkloriche e culturali arbereshe, alla luce della legge di tutela anche attraverso la creazione di strutture atte a conservarne il patrimonio, promuovendo o patrocinando ogni attività che in tale direzione venisse ritenuta meritevole, prevedendo l'adesione ad organismi ed associazioni infra e sovracomunali.
- 7) adozione di ogni misura, anche con espresse previsioni nei regolamenti, volta a garantire la parità di opportunità fra uomo e donna.
- 8) promozione delle attività sportive e del tempo libero favorendo la socializzazione giovanile e fra anziani.
- 9) promozione di ogni attività necessaria allo sviluppo professionale e personale dell'individuo.

ARTICOLO 3

Uso della lingua arbereshe

In aderenza alle finalità previste dalla legge di tutela, di cui al punto 6 del precedente articolo, il Comune favorisce e promuove l'uso della lingua arbereshe nello spirito della suddetta legge.

Sono pertanto bilingui tutte le intestazioni del Comune, dalla carta intestata al Gonfalone, nonché la toponomastica ed i segnali stradali di indicazione, che andranno adeguati all'atto della loro rinnovazione.

I cittadini possono servirsi della lingua arbereshe nei rapporti verbali e scritti con l'Amministrazione e le istituzioni comunali, dovendo comunque essere accompagnata da contestuale traduzione in italiano ogni corrispondenza che comporti emissione di atti da parte degli Uffici.

ARTICOLO 4

Programmazione e forme di cooperazione

II Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Calabria ed avvalendosi dell'apporto di formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

Il Comune è Ente formatore che organizza e gestisce corsi di formazione professionale e lavoro

I rapporti con gli altri Enti locali, Comuni, Provincia e Regione, sono informati ai principi della cooperazione, equi ordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 5

Caratteristiche, Sede, Albo Pretorio

II territorio del Comune è esteso per Km² 22,60, confinando coi Comuni di Vaccarizzo Albanese, San Cosmo Albanese, Corigliano Calabro ed Acri; in esso sono presenti l'agglomerato del capoluogo, che raccoglie il 50% della popolazione e le frazioni Colucci, Cuccio, Palombara e Pantanello ove risiede oltre il 40%, mentre isolate presenze abitative sono presenti nelle località Citrea, Cuccino, Lacquani, Malfrancati, Puscino, S. Andrea, Scose, Serra Palazzo e Solinari.

Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Marconi n. 1 del capoluogo; la sala consiliare, sede di riunione del civico consesso, è ubicata nell'immobile comunale di Via Fontana, dello stesso capoluogo.

Il regolamento del Consiglio ne disciplina ogni caso di modifica.

Nel primo atrio aperto al pubblico del palazzo civico è individuato apposito spazio destinato ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione, che deve garantire l'accessibilità, l'integralità ed una lettura agevole e completa, avviene a cura del Segretario comunale, che si avvale di un messo comunale e su attestazione di questi ne rilascia certificazione.

ARTICOLO 6

Stemma e Gonfalone

II Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica col logo "Comune di San Giorgio Albanese BASKHIA E MBUZATIT " e con lo stemma che saranno attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da espresso rappresentante, potrà esibirsi il Gonfalone, accompagnato, a destra dalla bandiera nazionale, nella foggia che sarà autorizzata col D.P.CM. citato.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

La competenza sulle caratteristiche dello stemma e del gonfalone è di esclusiva competenza del Consiglio comunale, rimanendo alla determinazione e responsabilità del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, l'uso e la riproduzione dei simboli di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito limitato di cui al comma 3 del presente articolo.

TITOLO SECONDO

Organi istituzionali

CAPO I

II Consiglio Comunale

ARTICOLO 7

Norme generali

II Consiglio comunale, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Esso esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme del regolamento per il suo funzionamento.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, mantenendo un puntuale raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, fonti di finanziamento e la destinazione delle stesse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Gli atti fondamentali, limitatamente ai quali il Consiglio Comunale ha competenza, sono tassativamente elencati dalla Norma.

ARTICOLO 8

Funzionamento e rappresentanze

Per tutto quanto attiene alla costituzione e variazione dell'organo, alle convocazioni, allo svolgimento delle adunanze, alle votazioni, ai gruppi consiliari, ad interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni viene fatto espresso rinvio alle norme del regolamento.

Relativamente alle rappresentanze di consiglieri presso altri organismi, la cui nomina è di competenza consiliare, salvo che la Legge non disponga altrimenti, in caso di parità di voti fra due o più consiglieri, per la nomina deve farsi riferimento all'età, risultando eletto il più giovane, in caso di un solo nominando, ovvero il più giovane ed il più anziano, nell'ordine, negli altri casi.

ARTICOLO 9

Decadenza dei Consiglieri

I consiglieri comunali decadono dalla carica, con effetto immediato all'adozione dell'atto definitivo da parte del Consiglio Comunale, nei seguenti casi:

- 1) mancata partecipazione alle sedute, per un esercizio, di approvazione del bilancio di previsione e del conto del bilancio;
- 2) mancata partecipazione a n. 5 sedute consecutive, ovvero al raggiungimento della decima assenza complessiva nel corso del mandato.

Le assenze di cui trattasi sono da intendersi tutte quelle per le quali non è stata prodotta giustificazione ovvero il Sindaco in prima istanza ed il Consiglio in seconda non abbiano ritenute valide le giustificazioni addotte.

La procedura di dichiarazione della decadenza deve essere avviata dal Sindaco, che inserirà il relativo punto al primo Consiglio comunale convocato dopo la segnalazione, da parte del Segretario comunale, del determinarsi, in capo al consigliere, delle condizioni di avvio del procedimento.

Nel corso di detta seduta, le assenze verranno ulteriormente contestate al consigliere, per l'eventuale produzione di nuovi elementi giustificativi, sui quali decide il Consiglio con votazione segreta, con espressione sulla scheda di un "si" per raccoglimento o di un "no" per il rigetto delle giustificazioni.

Qualora la detta votazione abbia esito negativo, ovvero il consigliere non produca i suddetti elementi, ovvero risulti assente alla seduta, il Presidente ne dichiarerà la decadenza ed il Consiglio precederà alla sua surroga nelle forme di Legge, con atto definitivo ed immediatamente eseguibile, per cui, ove presente in aula, il Consigliere surrogante potrà validamente partecipare alla prosecuzione dei lavori.

ARTICOLO 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ARTICOLO 21

Il Consiglio comunale dei ragazzi

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF ed il WWF. Le modalità di elezione ed il funzionamento dello stesso saranno stabiliti con apposito regolamento.

TITOLO TERZO

Gli organi burocratici

CAPO I

Il Segretario Comunale

ARTICOLO 22

Principi e criteri fondamentali di gestione

L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale ed ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto, assicurando il Segretario, che dipende funzionalmente dal Sindaco, la sovrintendenza sugli Uffici ed i Servizi, della cui attività può riferire agli organi di amministrazione per i conseguenziali provvedimenti, salve le attribuzioni di Legge e quelle specificamente previste dal presente Statuto negli articoli seguenti.

Il Servizio di Segreteria può essere svolto in forma convenzionata con altri Comuni.

ARTICOLO 23

Attribuzioni gestionali

Al Segretario Comunale competono tutte le attività attribuite dalla Legge, dallo Statuto, da Regolamenti Comunali nelle materie di competenza dei responsabili degli Uffici e dei Servizi, a seguito di attribuzione con provvedimento Sindacale.

In caso di assenza di un Responsabile di Servizio può avocare gli atti, se si tratta di inadempienza, seguirà una sanzione disciplinare a carico del Responsabile:

- a) amministrazione e gestione del personale, per tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinare;
- b) risoluzione di eventuali conflitti di attribuzione fra responsabili di servizi vincolante;
- c) disposizione di metodologie di lavoro che comportino semplificazione di procedure, vincolanti;
- d) individuazione di unità di progetto composte da unità organizzative diverse, per il raggiungimento di specifici obiettivi comuni a più servizi;
- e) convocazione di riunioni, ovvero diramazione di circolari aventi valore vincolante, dei responsabili dei servizi per la trattazione di argomenti di interesse comune, per

- e) modalità organizzative e funzionali dei nuclei di valutazione, delle commissioni di disciplina e delle delegazioni trattanti per le contrattazioni decentrate.

ARTICOLO 26

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

I responsabili degli Uffici e dei servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco prioritariamente fra i dipendenti inquadrati nella categoria D) (ex settime qualifiche funzionali) ovvero, ma unicamente per i Servizi ove non siano presenti le figure suddette, anche a dipendenti inquadrati in categoria C) (ex seste) e B) (ex quarte e quinte), purché apicali ovvero figure uniche per il servizio di riferimento. *

II conferimento dell'incarico, ove nel provvedimento non sia indicato termine diverso, s'intende coincidente col periodo di mandato del Sindaco e fino alla nomina del successore, potendo comunque essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, sentito il Segretario Comunale.

Nella suddetta ipotesi di revoca, l'individuazione di altro responsabile potrà avvenire fra altri dipendenti della stessa struttura, senza limitazioni o riferimenti a specifiche qualifiche funzionali, ovvero, nell'impossibilità, perché ritenute inadeguate le professionalità presenti, con ricorso a convenzionamenti con professionisti esterni, non comportanti, in ogni caso, l'instaurarsi di rapporti di pubblico impiego.

ARTICOLO 27

Attività di gestione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Spettano ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, cessando con l'entrata in vigore del presente Statuto ogni residua attività degli organi politici, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici stessi, non ricompresi fra quelli specificamente attribuiti negli articoli che precedono al Sindaco, alla Giunta ed al Segretario Comunale, tra i quali in particolare:

- a) tutti gli atti di gestione finanziaria, dall'impegno di spesa, all'individuazione dei creditori, alla verifica delle prestazioni, alla liquidazione finale, nell'ambito delle risorse assegnate con specifiche attribuzioni o, in difetto, previste per i vari servizi nel bilancio di previsione.
- b) tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni in materia urbanistica, nonché tutte le ordinarie attività, anche comminatorie di sanzioni, in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- c) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, tutte riscontrabili con atti, anche precedentemente formati, comunque rientranti nella competenza dell'Ufficio;

Per la proposizione di dette modifiche è ammessa anche l'iniziativa di almeno un terzo del corpo elettorale, con istanza al Sindaco, che la sottoporrà al Consiglio comunale per la deliberazione ai sensi dei commi precedenti.

Tutte le votazioni sullo Statuto vanno fatte nel suo complesso, per non comprometterne l'organicità e la completezza.

La delibera di approvazione, espletato il controllo di legittimità da parte della competente sezione del Comitato Regionale di controllo, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'ALBO Pretorio e ne viene inviata copia al B.U.R. per la pubblicazione ed al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

ARTICOLO 34

Regolamenti

II Comune emana regolamenti nelle materie demandate dalla Legge e dal presente Statuto alla competenza comunale, che ne costituisce altresì l'ambito territoriale di applicazione. L'iniziativa spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, che possono presentarne proposta, da porre in discussione nella prima seduta utile del Consiglio comunale, sottoscrivendola in numero di almeno cinquanta.

La competenza a deliberare è generalmente del Consiglio comunale, tranne che per i regolamenti di organizzazione, ai quali provvede la Giunta.

La raccolta dei regolamenti deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione.

ARTICOLO 35

Norme transitorie e finali

Dall'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio e la Giunta comunale, ciascuno per la propria competenza, approvano entro un anno i regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Fino a detto adempimento restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili.



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

BASHKIA E MBUZATIT

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 27 novembre 2014

NUMERO 25

OGGETTO: " MODIFICA STATUTO COMUNALE."

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 18:15, nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge comunale e provinciale si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di SECONDA convocazione.
All'appello risultano:

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
1) GABRIELE Gianni	X		7) SPROVIERI Andrea	X	
2) ESPOSITO Sergio	X		8) FALCONE Cosimo	X	
3) LA VALLE Giorgia	X		9) ZANFINI Giorgio Alberto	X	
4) VALENTINO Francesco	X		10) BIONDINO Giorgio	X	
5) MONTALTO Eugenio	X		11) GAROFALO Giorgia	X	
6) TURANO Pietro	X				

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. GABRIELE Gianni, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce il punto all'Ordine del Giorno e domanda al Vice Sindaco Avv. Sergio ESPOSITO, per la relazione. Lo stesso illustra e spiega la volontà dell'Amministrazione di attivare corsi di formazione presso il Centro Studi, istituendola nello stesso statuto.

Interviene il Sindaco affermando che lo Statuto e' lo strumento che regola il Comune e che il Comune e' Ente formatore che organizzerà e gestirà corsi di formazione professionale e di lavoro. Inoltre precisa l'abrogazione dell'art. 12, il quale prevedeva, il parere di legittimità' del Segretario Comunale, ormai abrogato.

Il Consigliere ZANFINI si sofferma sull'art. 12 sostenendo che non deve essere abrogato;

Il Sindaco ribadisce che detta modifica e' stata dettata dalle varie normative fino ad arrivare ad arrivare al D.Lgs. n. 267/2000. Con queste modifiche allo Statuto il Comune di San Giorgio Albanese cerca di stare al passo coi tempi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco, uditi gli interventi;

Visto l'art. 6 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

Art. 6 - Statuti comunali e provinciali.

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Vista la propria precedente delibera n. 7 in data 15.06.2000, vistata senza rilievi dal CO.RE.CO. - Sez. Decentrata di Cosenza il 15.06.2000, al n. 832, di approvazione dello Statuto Comunale;

Vista altresì la delibera C.C. n. 9 del 18.05.2001, con la quale lo Statuto e' stato adeguato alle nuove disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, trasmessa al BUR Calabria e al Ministero dell'interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti;

Ritenuto che, tenuto conto delle variazioni proposte con il presente atto, si rende effettivamente indispensabile, anche per economia di consultazione, approvare un nuovo testo;

Accertato che necessita garantire la coerenza di questo atto fondamentale all'evoluzione normativa sull'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell'Amministrazione locale;

Visto che il 26 dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 23 novembre 2012, n. 215, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi collegiali elettivi e non, delle autonomie territoriali;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie n. 2, in data 2 febbraio 2004;

Acquisito il parere del servizio amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti n. 11 Votanti n. 11, Astenuti n. 1 (Garofalo), Voti favorevoli n. 8, Voti contrari n. 2 (Zanfini e Biondino):

DELIBERA

Di richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;

1. Di approvare le modifiche allo «**STATUTO COMUNALE**» per come di seguito al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore.
2. Di dare atto che le modifiche ed integrazioni di cui alla presente deliberazione saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e il nuovo Statuto inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, dando atto che lo Statuto Comunale modificato ed integrato entrerà in vigore decorsi i succitati 30 giorni.
4. Di dichiarare con voti favorevoli n. 8 – contrari n. 2 (Zanfini, Biondino) – Astenuti n. 1 (Garofalo), immediatamente esecutivo il presente deliberato ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE

All'art. 2 si aggiunge il comma 9):

“promozione di ogni attività necessaria allo sviluppo professionale e personale dell'individuo”;

All'art. 4 si aggiunge il comma 1 bis):

“Il Comune è Ente formatore che organizza e gestisce corsi di formazione professionale e lavoro”;

All'art. 4 si abroga il comma 3);

All'art. 8 comma 1) si abroga il seguente periodo:

“approvato con delibera C.C. n. 30 del 14.9.1999 che qui si intende integralmente riportato nella sua attualità”;

L'art. 12 viene abrogato;

All'art. 14 comma 2) si modifica da:

“4” a “2” e si abroga il seguente periodo: “scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale”;

All'art. 19 comma 1) lett. a) si abroga il seguente periodo:

“intervenendo in rappresentanza dell'Ente anche nella stipula di atti quali compravendite, concessioni, etc, che non siano meri atti di gestione di procedure di appalto di opere pubbliche o servizi”;

L'art. 23 viene così modificato:

“Al Segretario comunale competono tutte le attività attribuite dalla Legge, dallo Statuto, da Regolamenti comunali e può assumere atti di gestione nelle materie di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, a seguito di attribuzione con provvedimento sindacale.

In caso di assenza di un responsabile di servizio può avocare gli atti, se si tratta di inadempienza seguirà una sanzione disciplinare a carico del responsabile”

All'art. 27 comma 1) si aggiunge la lettera h):

“rappresentare il Comune in giudizio, su delega del Sindaco”;

All'art. 28 comma 1) lettera d) si aggiungono le seguenti parole:

“o Unione di Comuni”.



COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE

BASHKIA E MBUZATIT

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 29 giugno 2016

NUMERO 33

OGGETTO: " INTEGRAZIONE ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE"

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 19:05, nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco e previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
1) GABRIELE Gianni	x		7) FALCONE Cosimo	x	
2) ESPOSITO Sergio	x		8) SPROVIERI Andrea		x
3) LA VALLE Giorgia	x		9) BIONDINO Giorgio		x
4) VALENTINO Francesco	x		10) ZANFINI Giorgio Alberto	x	
5) MONTALTO Eugenio		x	11) GAROFALO Giorgia	x	
6) TURANO Pietro		x			

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr.ssa Marisa Immacolata GINESE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Ing. Gianni GABRIELE, assume la Presidenza e dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-Relazione il Sindaco sul punto iscritto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 6 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
 1. *I Comuni e le province adottano il proprio Statuto.*
 2. *Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Stabilisce altresì i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, de decentramento, dell'accesso ai cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal citato T.U.*
 3. *Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge n. 125/1991 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.*
 4. *Sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.*
- **VISTO** che con n. 7 del 15.06.2000, vistata senza rilievi dal CO.RE.CO – Sezione decentrata di Cosenza il 15.06.2000 al n. 832, e' stato approvato lo Statuto Comunale;
- **RICHIAMATA** la delibera C.C. n. 9 del 18.05.2001, con la quale lo Statuto e' stato adeguato alle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTA** la delibera C.C. n. 25 del 27.11.2014, di modifica allo Statuto;
- **VISTO** che l'art. 110, modificato da ultimo dal D.L. 90 /2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, "incarichi a contratto" del succitato D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1° stabilisce che lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque per almeno una unità.
- **VISTO** l'articolo 26 del vigente Statuto Comunale, riguardante le procedure per l'individuazione ed il conferimento degli incarichi dei responsabili degli Uffici e dei servizi e ritenuto dover integrare il primo comma, con la seguente dicitura: " *La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici puo' avvenire ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L.* ";
- **VISTA** la delibera C.C. n. 26 del 18.05.2016;
- **VISTA** la delibera C.C. n. 29 dell'8.06.2016;

- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- **ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
- Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI INTEGRARE** il primo comma dell'art. 26, avente od oggetto "I responsabili degli Uffici e dei Servizi", con la seguente dicitura: "La copertura dei posti di Responsabili degli Uffici e dei Servizi può avvenire ai sensi dell'art. 110 del T.U.E.L.";
- 3) **DI DICHIARARE** la presente delibera, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -c.4 del D.Lgs. 267/2000.